

**OGGETTO: Parere del Revisore dei Conti in merito alla proposta di deliberazione di Giunta Comunale ad oggetto: “APPROVAZIONE FABBISOGNI DEL PERSONALE, CAPACITA’ ASSUNZIONALI E VERIFICA PERSONALE IN ESUBERO”**

**Parere n. 5 del 19.03.2025**

Il giorno 19.03.2025, il Revisore Unico dei Conti del Comune di Arena Po (VA) Dott.ssa Nunzia Vittoria Nicoletta Radoia ha proceduto, da remoto e usufruendo della documentazione inerente pervenutagli tramite PEC dall’ufficio di segreteria dell’Ente in data 10.03.2025 all’esame della proposta di deliberazione avente ad oggetto: “APPROVAZIONE FABBISOGNI DEL PERSONALE, CAPACITA’ ASSUNZIONALI E VERIFICA PERSONALE IN ESUBERO” che per motivi di salute comunicato via PEC in data 18.03.2024 all’Ente ha potuto esaminare soltanto in data odierna,

**IL REVISORE UNICO DEI CONTI DEL COMUNE DI ARENA PO**

esaminata la suddetta documentazione,

**PRESO ATTO CHE**

Il presente parere viene rilasciato in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 33, comma 2, del D.L. 34/2019, convertito in Legge 58/2019, per l'accertamento della conformità al rispetto del principio di contenimento della spesa di personale imposto dalla normativa vigente, nonché per l'asseverazione del rispetto pluriennale degli equilibri di bilancio. Il parere è stato richiesto in relazione alla sottosezione 3.3 del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025-2027, riguardante il Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale.

**VISTO**

- l’art. 33, comma 2, del D.L. 34/2019, convertito in Legge 58/2019, che ha introdotto un nuovo sistema di calcolo della capacità assunzionale per i Comuni, basato sulla sostenibilità finanziaria della spesa di personale rispetto alle entrate correnti;
- il D.M. 17/03/2020, attuativo dell'art. 33, comma 2, del D.L. 34/2019, che definisce i parametri soglia e la capacità assunzionale dei Comuni;
- l’art. 1, comma 557, della Legge 296/2006, che stabilisce il tetto di spesa di personale in valore assoluto;
- l’art. 6 del D.Lgs. 165/2001, che disciplina il Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale;
- l’art. 6 del D.L. 80/2021, convertito in Legge 113/2021, che ha introdotto il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO);
- l’art. 3, comma 4-ter, della Legge 79/2022, che esclude gli arretrati contrattuali dal calcolo dei valori soglia;
- il D.M. 17/03/2020 ha definito le fasce demografiche e i relativi valori soglia per il rapporto tra spesa di personale ed entrate correnti. Per i Comuni con popolazione da 1.000 a 1.999 abitanti (fascia B), il valore soglia è fissato al 28,60% (Tabella 1), mentre il valore di rientro è pari al 32,60% (Tabella 3).

A partire dal 2025, i Comuni "virtuosi" (con rapporto spesa di personale/entrate correnti inferiore al valore soglia) possono incrementare la spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato fino al valore soglia, mentre i Comuni con rapporto superiore al valore di rientro devono adottare un percorso di graduale riduzione.

## **Esposizione dei Fatti**

Il Comune di Arena Po, con popolazione di 1.510 abitanti al 31/12/2024, rientra nella fascia demografica B (Comuni da 1.000 a 1.999 abitanti), per la quale il valore soglia è pari al 28,60%.

Dall'analisi dei dati finanziari emerge quanto segue:

1. Media delle entrate correnti degli ultimi tre rendiconti (2021-2023): € 1.492.374,62
2. Fondo Crediti Dubbia Esigibilità stanziato nel bilancio 2024: € 92.486,30
3. Entrate correnti nette (A): € 1.399.888,32
4. Spesa di personale 2023 (ultimo rendiconto approvato): € 374.939,90
5. Componenti da escludere dal calcolo:
  - IRAP: € 19.814,42
  - Rimborsi per censimento e consultazioni elettorali: € 1.312,34
  - Diritti di rogito e incentivi tecnici: € 19.852,36
  - Rimborsi per convenzione di Segreteria: € 77.810,16
  - Arretrati contrattuali anni precedenti: € 55.243,62
6. Spesa di personale netta: € 200.907,00
7. Rapporto spesa di personale/entrate correnti: 14,35%

Il Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale 2025-2027 non prevede nuove assunzioni a tempo indeterminato, ma solo la possibilità di ricorrere a forme di lavoro flessibile nei limiti consentiti dalla normativa vigente.

## **CONSIDERATO CHE**

alla luce dei dati esposti, si rileva che:

1. Il Comune di Arena Po presenta un rapporto tra spesa di personale ed entrate correnti pari al 14,35%, ampiamente inferiore al valore soglia del 28,60% previsto per la fascia demografica di appartenenza. Pertanto, l'Ente si configura come "virtuoso" ai sensi dell'art. 4, comma 2, del D.M. 17/03/2020.
2. Il margine teorico di incremento della spesa di personale sarebbe pari a € 199.461,06, calcolato come differenza tra il limite massimo consentito (28,60% delle entrate correnti nette) e la spesa attuale.
3. La spesa di personale rispetta anche il limite in valore assoluto previsto dall'art. 1, comma 557, della Legge 296/2006, essendo inferiore alla media del triennio 2011-2013 (€ 296.616,56).
4. L'esclusione degli arretrati contrattuali dal calcolo dei valori soglia, ai sensi dell'art. 3, comma 4-ter, della Legge 79/2022, è stata correttamente applicata.
5. L'Ente ha effettuato la ricognizione delle eventuali eccedenze di personale, ai sensi dell'art. 33, comma 2, del D.Lgs. 165/2001, con esito negativo.
6. Sono state verificate le ulteriori condizioni per procedere ad eventuali assunzioni:
  - Rispetto del saldo di finanza pubblica ai fini del pareggio di bilancio;
  - Approvazione nei termini di legge dei documenti contabili e invio alla BDAP;
  - Certificazione dei crediti;
  - Assenza di situazione strutturalmente deficitaria;
7. Nonostante la posizione "virtuosa" dell'Ente e il rispetto di tutti i parametri normativi, nelle conclusioni del Piano si evidenzia che "non è possibile, allo stato attuale, garantire ed attestare il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio in presenza di nuove assunzioni di personale", con particolare riferimento agli effetti finanziari derivanti dall'applicazione del CCNL del personale dell'Area Funzioni Locali sottoscritto il 16/07/2024.

## **VERIFICATO CHE**

in base all'analisi svolta, si ritiene che:

1. Il Comune di Arena Po rispetta il principio di contenimento della spesa di personale imposto dalla normativa vigente, presentando un rapporto tra spesa di personale ed entrate correnti (14,35%) ampiamente inferiore al valore soglia del 28,60%.
2. La scelta prudenziale di non prevedere nuove assunzioni a tempo indeterminato nel triennio 2025-2027, nonostante la disponibilità di un significativo margine teorico di incremento della spesa, è condivisibile alla luce delle incertezze legate agli effetti finanziari dell'applicazione del nuovo CCNL e alla necessità di garantire il rispetto pluriennale degli equilibri di bilancio.
3. Il Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale 2025-2027, così come formulato, è conforme alla normativa vigente e coerente con le esigenze organizzative dell'Ente.

## ASSEVERAZIONE

Alla luce di quanto sopra esposto, il sottoscritto Revisore Unico:

1. Accerta la conformità del Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale 2025-2027 al rispetto del principio di contenimento della spesa di personale imposto dalla normativa vigente.
2. Assevera il rispetto pluriennale degli equilibri di bilancio ex art. 33, comma 2, del D.L. 34/2019, convertito in Legge 58/2019, in relazione al Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale 2025-2027, che non prevede nuove assunzioni a tempo indeterminato.
3. Prende atto della possibilità per l'Ente di ricorrere a forme di lavoro flessibile nei limiti consentiti dalla normativa vigente, nel rispetto dell'art. 9, comma 28, del D.L. 78/2010, convertito in Legge 122/2010.

Il Revisore Unico raccomanda l'Ente di:

1. Monitorare costantemente l'andamento della spesa di personale e delle entrate correnti, aggiornando il calcolo del rapporto dopo l'approvazione del rendiconto 2024 (entro il 30.04.2025).
2. Valutare periodicamente la sostenibilità finanziaria di eventuali assunzioni a tempo determinato o altre forme di lavoro flessibile, anche in relazione all'attuazione del PNRR.
3. Aggiornare tempestivamente il Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale qualora si verificassero condizioni che consentano di garantire il rispetto pluriennale degli equilibri di bilancio anche in presenza di nuove assunzioni.
4. Prestare particolare attenzione agli effetti finanziari derivanti dall'applicazione del CCNL del personale dell'Area Funzioni Locali sottoscritto il 16.07.2024, distinguendo correttamente tra arretrati (esclusi dal calcolo dei valori soglia) e incrementi a regime.

Letto, approvato e sottoscritto.

Arena Po, 19 Marzo 2025

IL REVISORE UNICO  
Dott.ssa Nunzia Vittoria Nicoletta Radoia